

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

Libro II - Dei delitti in particolare
Titolo VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica

Art. 446 Confisca obbligatoria

In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli [articoli 439, 440, 441 e 442](#), se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell'[articolo 240](#) è obbligatoria.